

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo (composizione ed attribuzioni)

- 1 - Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo scientifico e di gestione sulla base degli indirizzi generali determinati dai piani pluriennali.
- 2 - Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) i componenti della Giunta Esecutiva;
 - c) i Direttori delle Sezioni;
 - d) i Direttori dei Laboratori Nazionali;
 - e) un Rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
 - f) un Rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
 - g) due Rappresentanti del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);
 - h) un Rappresentante del Ministero della Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA);
 - i) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca;
 - l) un Rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.
- 3 - I rappresentanti eletti dal personale ed i componenti di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h), durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.
- 4 - Il Consiglio Direttivo:
 - a) designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
 - b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva e i vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e, su proposta del Direttore interessato, Gruppi Collegati, ai sensi dell'articolo 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

- d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati;
- e) conferisce con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 27;
- f) nomina i componenti del Comitato di Valutazione di cui all'articolo 7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 21, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 14 e del Servizio di Controllo Interno di cui all'articolo 7;
- g) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Regolamento Generale delle Strutture ed il Regolamento del Personale, ai sensi dell'articolo 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n.168;
- h) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti provvedimenti, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni;
- i) definisce i programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica del loro regolare svolgimento;
- l) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed al conto consuntivo;
- m) delibera in materia di gestione della pianta organica ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale;
- n) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale, e definisce i progetti speciali;
- o) delibera convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
- p) detta norme, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;

- q) delibera in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;
- r) delibera in materia di indennità e gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente;
- s) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva;
- t) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo (funzionamento)

- 1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di tre componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2 - Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla elezione del Presidente, dei vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva, dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto.
- 3 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente Regolamento. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.